

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 18 marzo 2009)

Relatore di maggioranza: ADRIANA MOLLAROLI

Relatore di minoranza: FRANCA ROMAGNOLI

sulla proposta di legge n. 241

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 26 maggio 2008

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI SPETTACOLO

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 12 febbraio 2009)

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 12 febbraio 2009 esaminato il testo della proposta di legge n. 241 avente ad oggetto "Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo" già esaminato in sede referente dalla prima Commissione nella seduta del 21 gennaio 2009

esprime parere favorevole

a condizione che l'articolo 13 sia sostituito dal seguente:

"Art. 13 - (Disposizioni finanziarie).

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le risorse del fondo unico di cui all'articolo 10.

2. Il fondo unico è determinato annualmente a decorrere dall'anno 2010, nella sua componente regionale, con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio e tenuto conto delle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione degli articoli 2 e 3 della l.r. 13 luglio 1981, n. 16 e della l.r. 4 giugno 1996, n. 20. Le ulteriori risorse derivanti da assegnazioni statali o da contributi di terzi possono essere iscritte con successivi atti.

3. Il fondo di anticipazione regionale di cui all'articolo 11 viene quantificato annualmente dalla legge finanziaria. Alla sua copertura si provvede mediante le risorse che i beneficiari sono tenuti a restituire sia direttamente, versando alla Regione i finanziamenti statali riscossi, sia indirettamente mediante compensazione del contributo regionale assegnato. Le somme restituite sono introitate nell'UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione per gli anni 2010 e successivi.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte, a decorrere dall'anno 2010, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nell'Unità previsionale di base (UPB) denominata "Fondo unico per lo spettacolo - corrente".

Il Presidente della Commissione
Giuliano Brandoni

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 6 marzo 2009)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 6 marzo 2009 ha esaminato il testo della proposta di legge n. 241 avente ad oggetto "Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo";

Visto l'articolo 11, comma 2, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Luana Angeloni;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere favorevole

a condizione che:

- a) il comma 1 dell'articolo 1 bis sia riformulato nella seguente maniera
"1. La Regione promuove e sostiene il Sistema regionale dello spettacolo, inteso quale coordinamento delle molteplici esperienze nel settore pubblico, privato e nei diversi ambiti della produzione, distribuzione, fruizione, promozione ed educazione.";
- b) l'alinnea del comma 1 dell'articolo 3 sia riformulato nella seguente maniera:
"1. Le Province, tenendo conto della programmazione regionale, promuovono e sostengono, d'intesa con la Conferenza provinciale delle autonomie, le attività di spettacolo:";
- c) l'articolo 4 sia riformulato nella seguente maniera:
"Art. 4 - (Funzioni dei Comuni).
1. I Comuni, singoli o associati, sostengono sulla base della programmazione regionale le attività di spettacolo raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica nonché con le politiche sociali, educative e della formazione. In particolare:
 - a) favoriscono, garantendo l'utilizzo delle loro strutture, la fruizione e la diffusione della produzione musicale, teatrale, coreutica;
 - b) individuano e trasmettono alla Provincia i progetti di loro iniziativa e quelli presentati da soggetti pubblici e privati, secondo i criteri e le modalità fissati dal programma operativo di cui all'articolo 6;
 - c) promuovono, in accordo con la Provincia, la diffusione della cultura dello spettacolo nelle scuole e nelle università;
 - d) promuovono le attività di valorizzazione delle tradizioni teatrali e musicali locali;
 - e) favoriscono attraverso le loro strutture la distribuzione della produzione musicale, teatrale, della danza.";
- d) il comma 2 dell'articolo 7 sia riformulato nella seguente maniera:
"2. I progetti di interesse regionale, presentati dagli enti locali e dai soggetti pubblici e privati diversi da quelli di cui all'articolo 8, sono selezionati tramite bando pubblico, con priorità riservata ai progetti predisposti da soggetti che operano con continuità.";
- e) il comma 2 dell'articolo 8 sia riformulato nella seguente maniera:
"2. Nell'elenco sono iscritti i soggetti che, operando con continuità da almeno cinque anni, con riconoscimento ministeriale o regionale, svolgono almeno una delle seguenti funzioni:
 - a) distribuzione dello spettacolo di qualità e attività di promozione e di formazione del pubblico negli ambiti della prosa e della danza;
 - b) attività di promozione, coordinamento e produzione della musica in quanto Istituzione Concertistica Orchestrale;
 - c) attività di produzione stabile e formazione nel settore della prosa;
 - d) produzione e promozione della musica lirica in rete e di particolare rilievo;
 - e) produzione e promozione in rete del Teatro per Ragazzi;
 - f) produzione e valorizzazione in rete di attività di spettacolo, a carattere contemporaneo o innovativo, di dimensioni almeno sovraregionali;
 - g) organizzazione di festival e rassegne.";
- f) sia soppresso il comma 2 dell'articolo 14;

e con le raccomandazioni che:

- a) il comma 3 dell'articolo 1 sia riformulato nella seguente maniera:
"3. La Regione di concerto con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, sostiene lo sviluppo delle diverse tradizioni, generi e forme del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli di strada e circensi ponendone a fondamento la qualità artistica e il valore culturale. In particolare:
- a) favorisce la diffusione e la fruizione dello spettacolo in tutto il territorio regionale, con particolare attenzione alle nuove generazioni, alle persone diversamente abili e a quelle socialmente svantaggiate;
 - b) assicura la valorizzazione del patrimonio storico e artistico, anche mediante attività di spettacolo;
 - c) promuove il rinnovamento dei linguaggi, il confronto interculturale, la ricerca e la sperimentazione;
 - d) favorisce la qualificazione professionale dei giovani e la crescita dei livelli occupazionali all'interno del settore;
 - e) promuove il confronto con le esperienze nazionali e internazionali.";
- b) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 sia riformulata nella seguente maniera:
"f) valorizza le professionalità operanti nel settore mediante l'istituzione della banca dati degli operatori dello spettacolo, di cui all'articolo 9;"
- c) il comma 3 dell'articolo 5 sia riformulato nella seguente maniera:
"3. Il piano ha validità per l'arco della legislatura ed è approvato dall'Assemblea legislativa regionale con le modalità della legge di programmazione regionale. Il piano resta in ogni caso in vigore fino all'approvazione del nuovo.";
- d) il comma 4 dell'articolo 8 sia riformulato nella seguente maniera:
"4. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco, entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.";
- e) sia accolto il parere espresso dalla II Commissione assembleare permanente nella seduta del 12 febbraio 2009 sulla PDL in oggetto.

La Presidente
Luana Angeloni

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità e oggetto)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 5, comma 3, dello Statuto e in coerenza con le disposizioni statali di principio, disciplina la promozione e l'organizzazione dello spettacolo dal vivo, comprendente teatro, musica, danza, spettacoli di strada e circensi, nonché delle attività del settore cinematografico e audiovisivo.

2. La Regione riconosce lo spettacolo nelle sue diverse manifestazioni quale aspetto fondamentale della cultura in quanto mezzo di espressione, educazione, formazione, aggregazione e sviluppo economico e in particolare:

- a) sostiene i soggetti qualificati di produzione e promozione dello spettacolo e finanzia progetti promossi dagli stessi, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici e privati;
- b) cura la diffusione dello spettacolo e ne favorisce la fruizione, con particolare attenzione alle nuove generazioni, alle persone diversamente abili e a quelle socialmente svantaggiate;
- c) promuove lo sviluppo delle diverse tradizioni, generi e forme dello spettacolo dal vivo, nonché delle attività cinematografiche e audiovisive, ponendone a fondamento la qualità artistica e il valore culturale;
- d) agevola l'innovazione organizzativa e gestionale, favorendo lo sviluppo di sinergie di carattere finanziario, organizzativo e promozionale e la crescita di livelli occupazionali all'interno del settore;
- e) promuove il rinnovo dei linguaggi, la ricerca e la sperimentazione;
- f) favorisce il ricambio generazionale e garantisce la più ampia partecipazione alle attività dello spettacolo con particolare attenzione rivolta ai giovani;
- g) sostiene e garantisce il confronto con le esperienze nazionali e straniere attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea, perseguendo l'integrazione culturale in coerenza con la Convenzione UNESCO sulla promozione e protezione della diversità delle espressioni culturali, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005);

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità e oggetto)

1. **La Regione, in attuazione dell'articolo 5, comma 3, dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni statali di principio, riconosce nello spettacolo dal vivo (di seguito spettacolo), uno strumento fondamentale per la crescita culturale, l'aggregazione, l'integrazione sociale, lo sviluppo economico.**

2. **La Regione, in particolare, orienta gli interventi in materia salvaguardando le diverse attività di spettacolo, sostenendo la produzione, la promozione, la formazione del pubblico e l'innovazione gestionale, perseguendo la più ampia partecipazione dei cittadini e una equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. La Regione incentiva, inoltre, la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati operanti nelle Marche nel settore dello spettacolo.**

- h) assicura la valorizzazione del patrimonio storico e artistico mediante attività di spettacolo;
- i) promuove la realizzazione di azioni di diffusione dello spettacolo anche nei Comuni minori, favorendo il radicamento di iniziative nelle aree meno servite nel territorio regionale al fine di un'equilibrata distribuzione;
- l) promuove la diffusione, la migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle sale e arene cinematografiche su tutto il territorio regionale;
- m) promuove e valorizza il patrimonio e la cultura cinematografica, nonché la conoscenza e la diffusione dell'audiovisivo e dei nuovi linguaggi della multimedialità;
- n) valorizza e promuove il territorio regionale nei confronti del cinema e più in generale del settore audiovisivo, nella doppia valenza di industria produttiva e impresa artistico-culturale.

3. La Regione, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore concorrono, ciascuno nel proprio ambito, a porre in essere le condizioni per l'attuazione delle finalità di cui al comma 2.

4. Allo scopo di utilizzare in maniera efficace le risorse economiche e organizzative coinvolte, la Regione favorisce la collaborazione tra gli organismi pubblici e privati di cui al comma 3.

3. La Regione, anche di concerto con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, sostiene lo sviluppo delle diverse tradizioni, generi e forme del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli di strada e circensi ponendone a fondamento la qualità artistica e il valore culturale. In particolare:

- a) cura la diffusione dello spettacolo e ne favorisce la fruizione in tutto il territorio regionale, con particolare attenzione alle nuove generazioni, alle persone diversamente abili e a quelle socialmente svantaggiate;
- b) assicura la valorizzazione del patrimonio storico e artistico, anche mediante attività di spettacolo;
- c) promuove il rinnovamento dei linguaggi, il confronto interculturale, la ricerca e la sperimentazione;
- d) favorisce la qualificazione professionale dei giovani e la crescita dei livelli occupazionali all'interno del settore;
- e) promuove il confronto con le esperienze nazionali e internazionali.

4. Soppresso

Art. 1 bis *(Sistema regionale dello spettacolo)*

1. La Regione promuove e sostiene il Sistema Regionale dello Spettacolo, inteso quale coordinamento delle molteplici esperienze nel settore pubblico, privato e nei diversi ambiti della produzione, distribuzione e fruizione.

Art. 2*(Funzioni della Regione)*

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo nei settori di cui alla presente legge e in particolare:

- a) approva ed attua il piano regionale per lo spettacolo e il relativo programma operativo di cui agli articoli 5 e 6;
- b) predispone ed attua i progetti di iniziativa regionale di cui all'articolo 7;
- c) istituisce l'elenco dei soggetti di primario interesse regionale e l'albo dei soggetti dello spettacolo dal vivo di cui agli articoli 8 e 9;
- d) gestisce il fondo unico per lo spettacolo e il fondo di anticipazione del credito allo spettacolo dal vivo di cui agli articoli 10 e 11;
- e) sostiene le attività di spettacolo anche mediante la partecipazione ai soggetti che svolgono attività di particolare rilevanza;
- f) svolge, attraverso l'Osservatorio regionale della cultura, attività di monitoraggio, rilevazione, ricerca, analisi di settore e vigilanza sul perseguimento degli obiettivi programmatici, sull'efficacia dell'intervento regionale e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio;
- g) crea le condizioni per attirare nelle Marche set di produzioni cinetelevisive e pubblicitarie nazionali e straniere, indirizzando le produzioni nella ricerca di ambientazioni adatte alle esigenze scenografiche, con l'offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche ed organizzative durante tutto il processo produttivo;
- h) sostiene la produzione di opere cinemato-

2. La Regione favorisce l'aggregazione, consolidata o temporanea, fra soggetti del settore, al fine di migliorare i livelli di qualità nella produzione e valorizzazione dello spettacolo e di garantire l'innovazione organizzativa, gestionale, nonché la sostenibilità finanziaria.

3. La Regione riconosce i soggetti di Primario Interesse Regionale (PIR), di cui all'articolo 8, al fine di garantire la stabilità e la qualità nell'esercizio delle funzioni di produzione e promozione dello spettacolo riconosciute di rilevante interesse pubblico regionale.

4. La Regione garantisce la concertazione e favorisce la cooperazione con gli enti locali; coordina e sostiene progetti culturali pubblici e privati, promuove la nascita di nuovi soggetti, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 2*(Funzioni della Regione)*

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo nei settori di cui alla presente legge e in particolare:

- a) **garantisce continuità, sviluppo e sostegno ai soggetti di Primario Interesse Regionale che realizzano gli indirizzi regionali nei diversi settori e, a tal fine, istituisce l'elenco di cui all'articolo 8;**
- b) **promuove i progetti di qualità di rilievo regionale, di cui all'articolo 7, valorizzando la stabilità delle attività e favorendo l'accesso di nuovi soggetti al sistema dello spettacolo;**
- c) **approva e attua il piano regionale per lo spettacolo e il relativo programma operativo, di cui agli articoli 5 e 6;**
- d) **gestisce il fondo unico regionale per lo spettacolo e il fondo di anticipazione del credito, di cui agli articoli 10 e 11;**
- e) **svolge funzioni e servizi di scala regionale a sostegno del Sistema Regionale dello Spettacolo, di cui all'articolo 1 bis;**
- f) **valorizza le professionalità operanti nel settore mediante l'istituzione della banca dati degli operatori dello spettacolo, di cui all'articolo 9;**
- g) **svolge, attraverso l'Osservatorio regionale della cultura, attività di monitoraggio, rilevazione, ricerca, analisi di settore, con particolare attenzione a documentarne l'impatto economico e occupazionale; vigila sul perseguimento degli obiettivi programmatici, sull'efficacia dell'intervento**

grafiche e audiovisive realizzate nella regione, allo scopo di creare nuove opportunità di lavoro per gli operatori del settore e di concorrere alla piena valorizzazione del territorio marchigiano;

- i) determina le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 12;
- l) cura la raccolta, catalogazione, conservazione e fruizione del materiale cinematografico e audiovisivo di rilevante interesse artistico o documentario, con particolare riguardo a quello riferito a tematiche o produzioni regionali, anche attraverso l'attività della Mediateca delle Marche di cui all'articolo 8 della l.r. 6 giugno 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale).

2. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea; promuove la diffusione dello spettacolo aderendo a protocolli ed a iniziative internazionali coerenti con le finalità della presente legge.

Art. 3

(Funzioni delle Province)

1. Le Province, tenendo conto della programmazione regionale, promuovono e sostengono le attività di spettacolo. In particolare:

- a) promuovono progetti locali di interesse provinciale e coordinano i progetti di interesse locale;
- b) individuano i progetti da ammettere a finanziamento ed erogano i relativi contributi sulla base dei criteri e delle modalità fissati nel programma operativo di cui all'articolo 6, previa verifica di conformità da parte della Regione;
- c) partecipano alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili, con l'assunzione dei relativi oneri;
- d) promuovono la produzione, la distribuzione e la diffusione dello spettacolo attraverso la messa in rete dei piccoli teatri, con particolare riguardo alla ricerca, alla sperimentazione ed alla formazione del pubblico;
- e) promuovono la diffusione e lo sviluppo delle attività di spettacolo nelle scuole;
- f) promuovono la cultura musicale, anche di tipo bandistico e corale, in attuazione della

regionale e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 3

(Funzioni delle Province)

1. Le Province, tenendo conto della programmazione regionale, promuovono e sostengono le attività di spettacolo. In particolare:

- a) **svolgono funzioni di coordinamento territoriale promuovendo i progetti provinciali;**
- b) **individuano, sentita la Conferenza provinciale delle autonomie, le iniziative da includere nei progetti provinciali e da ammettere a finanziamento; erogano i relativi contributi sulla base dei criteri e delle modalità fissati nel programma operativo di cui all'articolo 6;**
- c) **soppressa**
- d) **promuovono il coordinamento dei teatri e dei luoghi dello spettacolo, favorendo la diffusione e l'equilibrata distribuzione territoriale, con particolare riguardo alla sperimentazione, alla formazione del pubblico e ad una efficiente gestione delle risorse;**
- e) promuovono, **in accordo con i Comuni**, la diffusione e lo sviluppo delle attività di spettacolo nelle scuole **e nelle università;**
- f) **soppressa**

l.r. 2 giugno 1992, n. 21 (Nuove norme per la promozione di attività di educazione permanente).

2. Le Province, sulla base della programmazione regionale in materia di formazione professionale, provvedono alla qualificazione, alla formazione e all'aggiornamento del personale artistico e tecnico dello spettacolo.

Art. 4

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni, singoli o associati, sulla base della programmazione regionale sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni delle comunità locali; in particolare:

- a) individuano e trasmettono alla Provincia i progetti di loro iniziativa e quelli presentati da soggetti pubblici e privati secondo i criteri e le modalità fissati dal programma operativo di cui all'articolo 6;
- b) promuovono in accordo con la Provincia la diffusione della cultura dello spettacolo nelle scuole;
- c) promuovono le attività di valorizzazione delle tradizioni teatrali e musicali locali;
- d) favoriscono attraverso le loro strutture la distribuzione della produzione musicale, teatrale, della danza;
- e) esercitano le funzioni previste dalla normativa statale e dalla presente legge in materia di promozione e diffusione del cinema di qualità, degli spettacoli di arte varia, di attività circensi e spettacoli viaggianti;
- f) esercitano le funzioni amministrative relative alle sale e arene cinematografiche di cui all'articolo 12.

Art. 5

(Piano regionale dello spettacolo)

1. Il piano regionale dello spettacolo individua le priorità e le strategie dell'intervento regionale nei diversi ambiti dello spettacolo.

2. Il piano regionale dello spettacolo contiene in particolare:

- a) il quadro conoscitivo, l'analisi dei punti di forza e delle criticità del settore;
- b) le linee di indirizzo e gli obiettivi generali da perseguire;
- c) la quota triennale del fondo di cui all'articolo 10 da destinare al funzionamento ordinario dei soggetti di cui all'articolo 8;

2. Identico

Art. 4

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni, singoli o associati, **sostengono** sulla base della programmazione regionale ~~sostengono~~ le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali ~~per rispondere ai bisogni delle comunità locali~~; in particolare:

- a) **favoriscono, garantendo l'utilizzo delle loro strutture, la fruizione e la diffusione della produzione musicale, teatrale, coreutica;**
- b) promuovono ~~in accordo con la Provincia~~ la diffusione della cultura dello spettacolo nelle scuole **e nelle università;**
- c) **identica**
- d) **soppressa**
- e) **soppressa**
- f) **soppressa**

Art. 5

(Piano regionale dello spettacolo)

1. Identico

2. Il piano regionale dello spettacolo contiene in particolare:

- a) **identica**
- b) **identica**
- c) **la previsione della quota triennale del fondo di cui all'articolo 10, da destinare al funzionamento dei soggetti di cui all'articolo 8, e i relativi criteri di assegnazione;**

- d) gli indirizzi per i progetti regionali e per la presentazione dei progetti da parte dei soggetti di cui all'articolo 8, nonché da parte delle Province;
- e) gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli interventi;
- f) le forme del raccordo con altri piani e programmi regionali per gli aspetti di comune rilevanza.

3. Il piano ha validità per l'arco della legislatura ed è approvato dall'Assemblea legislativa regionale con le modalità della legge di programmazione regionale. Il piano resta in ogni caso in vigore fino all'approvazione del nuovo.

4. Il piano può essere aggiornato dall'Assemblea legislativa regionale in tutto o in parte anche prima della sua scadenza, ove si renda necessario sulla base dell'evolversi delle esigenze di settore.

5. La Giunta regionale presenta annualmente all'Assemblea legislativa un rapporto sullo stato di attuazione del piano.

Art. 6

(Programma operativo)

1. Il piano di cui all'articolo 5 si attua attraverso il programma operativo annuale approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, entro un mese dall'approvazione del bilancio.

2. Il programma individua le priorità da conseguire nell'ambito degli indirizzi individuati dal piano di cui all'articolo 5 e contiene, in particolare:

- a) il riparto delle risorse da destinare:
 - 1) alle funzioni di competenza regionale previste dalla presente legge;
 - 2) al funzionamento ordinario dei soggetti di cui all'articolo 8, stabilito sulla base della rilevanza culturale ed economica dei medesimi, nonché le relative modalità di erogazione;
 - 3) ai progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 8;
 - 4) alle Province per il finanziamento dei progetti locali;

b) i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti di cui alla lettera a), numeri 3) e 4), nonché per l'erogazione delle risorse medesime;

c) la misura percentuale minima del concorso finanziario degli enti locali e degli altri soggetti, pubblici o privati.

d) gli indirizzi per i progetti di interesse regionale e provinciale;

d bis) i criteri e gli obiettivi per l'esercizio delle funzioni regionali;

e) *identica*

f) *identica*

3. Il piano ha validità triennale ed è approvato dall'Assemblea legislativa regionale. Il piano resta in ogni caso in vigore fino all'approvazione del nuovo.

4. *Identico*

5. La Giunta regionale presenta annualmente all'Assemblea legislativa un rapporto sullo stato di attuazione del piano, **contestualmente all'approvazione del programma operativo annuale di cui all'articolo 6.**

Art. 6

(Programma operativo)

1. *Identico*

2. Il programma individua le priorità da conseguire nell'ambito degli indirizzi individuati dal piano di cui all'articolo 5 e contiene, in particolare:

- a) *identica*
 - 1) *identico*
 - 2) al funzionamento ordinario dei soggetti di cui all'articolo 8; ~~stabilito sulla base della rilevanza culturale ed economica dei medesimi, nonché le relative modalità di erogazione;~~
 - 3) ai progetti di interesse regionale di cui all'articolo 7;
 - 4) alle Province per il finanziamento dei progetti provinciali individuati tramite concertazione;

b) i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse ai soggetti di cui all'articolo 8 e ai progetti di cui all'articolo 7;

c) la misura ~~percentuale~~ minima del concorso finanziario degli enti locali e degli altri soggetti, pubblici o privati.

Art. 7*(Progetti di iniziativa regionale e locale)*

1. I progetti di iniziativa regionale riguardano in particolare attività:

- a) di carattere innovativo in grado di produrre servizi, esperienze, metodologie e modelli disseminabili ed esportabili;
- b) finalizzate alla riduzione degli squilibri sociali e territoriali;
- c) che interessano una pluralità di soggetti istituzionali o che investano ampie porzioni del territorio regionale.

2. I progetti locali sono predisposti dagli enti locali e dai soggetti pubblici e privati. L'impiego da parte degli enti locali dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 9 è condizione di priorità per la concessione dei contributi regionali.

Art. 8*(Elenco dei soggetti di primario interesse regionale)*

1. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia l'elenco dei soggetti di primario interesse regionale distinto nei due settori dello spettacolo dal vivo e del cinema e audiovisivo.

2. Sono iscritti nel settore dello spettacolo dal vivo:

- a) i soggetti operanti nel territorio regionale da almeno un decennio di cui la Regione è socio fondatore o riconosciuti ai sensi di norme statali o regionali per il settore, ai quali la Regione medesima riconosce un ruolo di rilievo nelle seguenti attività di cui ai decreti ministeriali attuativi della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo):
 - 1) attività teatrale stabile;
 - 2) teatro di figura;
 - 3) distribuzione, promozione e formazione del pubblico;
 - 4) promozione della danza e perfezionamento professionale;
 - 5) teatri di tradizione;
 - 6) istituzioni concertistico-orchestrale;
 - 7) festival e rassegne;
- b) i Comuni e gli altri soggetti che svolgono attività di lirica ordinaria ai sensi di norme statali per il settore;
- c) le strutture innovative di rete che coinvolgono almeno tre soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 9.

Art. 7*(Progetti di interesse regionale)*

1. I progetti di ~~iniziativa~~ **interesse** regionale riguardano in particolare attività:

- a) di carattere innovativo in grado di produrre servizi, esperienze, metodologie e modelli ~~disseminabili ed~~ esportabili;

a bis) di elevato interesse artistico e culturale;

b) **identica**

c) **identica**

2. I progetti di interesse regionale, presentati dagli enti locali e dai soggetti pubblici e privati diversi da quelli di cui all'articolo 8, sono selezionati tramite bando pubblico, con priorità riservata ai progetti predisposti da soggetti che operano con continuità.

Art. 8*(Elenco dei soggetti di primario interesse regionale)*

1. E' istituito l'elenco dei soggetti di **Primario Interesse Regionale**.

2. Nell'elenco sono iscritti i soggetti che, operando con continuità da almeno cinque anni, con riconoscimento ministeriale e regionale, svolgono almeno una delle seguenti funzioni:

- a) **distribuzione dello spettacolo di qualità e attività di promozione e di formazione del pubblico negli ambiti della prosa e della danza;**
- b) **attività di promozione, coordinamento e produzione della musica in quanto Istituzione Concertistica Orchestrale;**
- c) **attività di produzione stabile e formazione nel settore della prosa;**
- d) **produzione e promozione della musica lirica in rete o di particolare rilievo;**
- e) **produzione e promozione in rete del Teatro per Ragazzi;**
- f) **produzione e valorizzazione in rete di attività di spettacolo, a carattere contemporaneo o innovativo, di dimensioni almeno sovraprovinciali.**

3. Sono iscritti nel settore del cinema e dell'audiovisivo i soggetti che:

- a) contribuiscono allo sviluppo delle attività di produzione, raccolta, conservazione e diffusione di materiali audiovisivi, ai quali partecipa la Regione;
- b) organizzano festival, rassegne e premi di carattere nazionale ed internazionale, che stabilmente si svolgono nel territorio regionale e ricevono contributi statali;
- c) organizzano circuiti cinematografici che prevedono l'estensione a livello sovraprovinciale e favoriscono la programmazione di film d'essai privilegiando la produzione nazionale ed europea.

4. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco.

Art. 9

(Albo regionale dello spettacolo dal vivo)

1. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia l'albo regionale dello spettacolo dal vivo, distinto per settori, nel quale sono iscritti i soggetti pubblici e privati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sede principale nel territorio regionale;
- b) documentata attività continuativa di spettacolo, svolta da almeno un triennio;
- c) direzione artistica di comprovata qualificazione culturale e professionale;
- d) disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa permanente;
- e) identità e continuità del nucleo artistico e organizzativo;
- f) progetto artistico-culturale;
- g) osservanza dei contratti collettivi nazionali e aziendali sottoscritti dalle principali sigle sindacali.

2. La Giunta regionale determina le modalità per la tenuta dell'albo e per il suo aggiornamento.

3. La Giunta regionale esercita il controllo sul funzionamento e sull'attività svolta dai soggetti iscritti all'elenco e all'albo, attraverso verifiche periodiche, e qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti per l'iscrizione, ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività, la Giunta regionale ne dispone la cancellazione e la revoca delle erogazioni.

3. Soppresso

4. La Giunta regionale, **previo parere conforme della competente commissione assembleare**, determina i criteri e le modalità per l'iscrizione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco **entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge**.

Art. 9

(Banca dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo)

1. **E' istituita, presso la struttura regionale competente in materia, la banca dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo in cui vengono iscritti i soggetti che lo richiedono.**

2. **La Giunta regionale determina i criteri per l'inserimento nella banca dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo.**

3. **L'iscrizione nella banca dati non costituisce condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività sul territorio regionale, ma presenta fini conoscitivi e informativi.**

Art. 10

(Fondo unico per lo spettacolo)

1. E' istituito il fondo unico per lo spettacolo, finalizzato a sostenere e a incrementare le attività di cui alla presente legge.

2. Il fondo è alimentato dalle risorse statali e regionali destinate al settore dello spettacolo, nonché da eventuali risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

3. All'interno del fondo unico è individuato il fondo di anticipazione regionale di cui all'articolo 11.

4. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite dal programma operativo di cui all'articolo 6, nel rispetto delle disposizioni del piano di cui all'articolo 5.

Art. 11

(Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo dal vivo)

1. E' istituito un fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo dal vivo, finalizzato a garantire il tempestivo utilizzo delle risorse statali assegnate ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 2.

2. I beneficiari dell'anticipazione regionale:

- a) possono richiedere l'erogazione anticipata dei fondi statali loro assegnati fino ad un massimo del 90 per cento del contributo statale riscosso l'anno precedente e, comunque, non oltre il contributo regionale assegnato per il funzionamento ordinario;
- b) sono tenuti al rimborso dell'anticipazione senza alcun onere d'interesse entro il termine dell'esercizio finanziario in cui vengono riscossi i contributi statali.

3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la concessione delle anticipazioni e per la loro restituzione. Definisce altresì le modalità ed i contenuti degli accordi preliminari da sottoscrivere tra la Regione e i soggetti coinvolti.

Art. 12

(Cinematografi)

1. In attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l'autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento degli immobili e spazi da destinare a sale ed arene cinematografiche,

Art. 10

(Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo)

1. E' istituito il fondo unico **regionale** per lo spettacolo **dal vivo**, finalizzato a sostenere e a incrementare le attività di cui alla presente legge.

2. Identico

3. Identico

4. Identico

Art. 11

(Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo dal vivo)

1. Identico

2. Identico

3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la concessione delle anticipazioni e per la loro restituzione. Definisce altresì le modalità ed i contenuti degli accordi preliminari da sottoscrivere tra la Regione e i soggetti coinvolti.

Art. 12

(Cinematografi)

Soppresso

nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività è rilasciata dal Comune competente per territorio nel caso in cui la capienza complessiva della struttura sia compresa tra trecento e cinquecento posti e dalla Regione per un numero di posti superiore a cinquecento.

2. La Giunta regionale determina le modalità del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 sulla base dei principi di cui all'articolo 22 del d.lgs 28/2004 e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante le risorse del fondo unico di cui all'articolo 10.

2. Il fondo unico è determinato annualmente, nella sua componente regionale, con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio. Le ulteriori risorse derivanti da assegnazioni statali o da contributi di terzi possono essere iscritte con successivi atti.

3. Il fondo di anticipazione regionale di cui all'articolo 11 viene quantificato annualmente dalla legge finanziaria. Alla sua copertura si provvede mediante le risorse che i beneficiari sono tenuti a restituire sia direttamente, versando alla Regione i finanziamenti statali riscossi, sia indirettamente mediante compensazione del contributo regionale assegnato.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte, a decorrere dall'anno 2009, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nell'Unità previsionale di base (UPB), fondo unico per lo spettacolo - corrente.

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le risorse del fondo unico regionale di cui all'articolo 10.

2. Il fondo unico è determinato annualmente a decorrere dall'anno 2010, nella sua componente regionale, con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio e tenuto conto delle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione degli articoli 2 e 3 della l.r. 13 luglio 1981, n. 16 (Promozione delle attività culturali) e della l.r. 4 giugno 1996, n. 20 (Interventi della Regione a favore dell'Associazione, poi Fondazione, Rossini Opera Festival e dell'Associazione Arena Sferisterio Teatro di tradizione per la promozione turistico-culturale dell'immagine delle Marche). Le ulteriori risorse derivanti da assegnazioni statali o da contributi di terzi possono essere iscritte con successivi atti.

3. Il fondo di anticipazione regionale di cui all'articolo 11 viene quantificato annualmente dalla legge finanziaria. Alla sua copertura si provvede mediante le risorse che i beneficiari sono tenuti a restituire sia direttamente, versando alla Regione i finanziamenti statali riscossi, sia indirettamente mediante compensazione del contributo regionale assegnato. Le somme restituite sono introitate nell'UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione per gli anni 2010 e successivi.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte, a decorrere dall'anno 2010, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nell'Unità previsionale di base (UPB) denominata "Fondo unico per lo spettacolo - corrente".

Art. 14*(Norme transitorie e finali)*

1. Fino all'adozione degli atti attuativi previsti dalla presente legge continuano ad applicarsi le relative disposizioni contenute nelle leggi abrogate.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all'elenco di cui all'articolo 8:

a) nel settore dello spettacolo dal vivo: la Fondazione orchestra regionale delle Marche di cui alla l.r. 18 gennaio 1999, n. 2 (Costituzione della Fondazione orchestra regionale delle Marche), l'Associazione marchigiana attività teatrali (AMAT), la Fondazione teatro Stabile delle Marche, l'Associazione Arena Sferisterio, la Fondazione Rossini Opera Festival, la Fondazione Pergolesi Spontini, l'Associazione InTeatro, il Teatro del Canguro, il Teatro Pirata, Musicultura Festival, la Fondazione Teatro delle Muse, il Comune di Fermo (Teatro dell'Aquila) e il Comune di Ascoli Piceno (Teatro Ventidio Basso);

b) nel settore del cinema e dell'audiovisivo: l'Associazione Mediateca delle Marche di cui all'articolo 8 della l.r. 51/1997.

3. La deliberazione di cui all'articolo 11, comma 3, è adottata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in base ai principi di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).

5. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese e sugli aiuti de minimis.

Art. 15*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 13 luglio 1981, n. 16 (Promozione delle attività culturali);

b) 4 giugno 1996, n. 20 (Interventi della Regione a favore dell'Associazione, poi Fondazione, Rossini Opera Festival e dell'Associazione Arena Sferisterio Teatro di tradizione per la promozione turistico-culturale dell'immagine delle Marche).

Art. 14*(Norme transitorie e finali)*

1. **Identico**

2. **Soppresso**

3. La deliberazione di cui all'articolo 11, comma 3, è adottata dalla Giunta regionale entro ~~trenta~~ **sessanta** giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. **Identico**

5. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. ~~a favore delle piccole e medie imprese e sugli aiuti de minimis.~~

Art. 15*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati:

a) **gli articoli 2 e 3 della l.r. 13 luglio 1981, n. 16 (Promozione delle attività culturali);**

b) **la l.r. 4 giugno 1996, n. 20 (Interventi della Regione a favore dell'Associazione, poi Fondazione, Rossini Opera Festival e dell'Associazione Arena Sferisterio Teatro di tradizione per la promozione turistico-culturale dell'immagine delle Marche).**